REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 26/39 del 30.5.2017

CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Legge n. 482/1999, artt. 9 e 15 e D. Lgs. n. 16 del 13 gennaio 2016

1. RISORSE FINANZIARIE

L'ammontare complessivo delle risorse è pari ad € 1.090.635 per la lingua sarda ed € 195.077 per il catalano di Alghero.

Il totale è dato dalla somma delle risorse statali assegnate Dipartimento Affari Regionali per il 2017 (€ 690.635 per la lingua sarda e € 32.077 per il catalano di Alghero) e le somme residue, riferite ad anni precedenti e non utilizzate (€ 400.000 per la lingua sarda e € 163.000 per il catalano di Alghero).

2. DOMANDE DI FINANZIAMENTO E PROGETTI

2.1. Presentazione domanda di accesso ai finanziamenti

Le domande di finanziamento devono essere compilate in modo esaustivo utilizzando esclusivamente i moduli di domanda allegati all'Avviso:

Modulo A - da utilizzare per le richieste di finanziamento di progetti presentati da un Ente capofila, in forma aggregata con altri enti.

Modulo S - da utilizzare per le richieste di finanziamento di progetti presentati da un Ente in forma singola.

Il modulo di domanda, comprensivo delle schede tecniche, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto che presenta l'istanza, corredato da un documento d'identità in corso di validità.

La documentazione completa deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente esclusivamente in formato elettronico entro i termini indicati nel bando, a pena di esclusione.

2.2 Requisiti generali dei soggetti istanti e dei progetti presentati

a) I soggetti ammessi, così come definiti dall'art. 8, comma 3, del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, D.P.R. 345/2001 "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482", sono Enti locali, Camere di Commercio, Aziende sanitarie locali;

b) i progetti devono essere riferiti ad una delle minoranze storiche ammesse a tutela per le quali sia stata deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla normativa vigente;

c) non saranno ammissibili al finanziamento progetti già finanziati con fondi di esercizi precedenti o con altre fonti di finanziamento (comunitarie, regionali, sponsor, ecc.);

d) il singolo Ente può partecipare aderendo ad un solo progetto, sia esso in forma singola o associata.

f) i progetti devono avere durata annuale, salvo i casi indicati alla successiva lett. g);

g) i progetti presentati da soggetti beneficiari di finanziamenti senza soluzione di continuità nell'ultimo triennio o quadriennio e che hanno ancora in corso progetti con ritardo di tre o quattro anni rispetto all'annualità alla cui ripartizione chiedono di partecipare, sono tenuti a presentare progetti di durata ridotta da 8 a 4 mesi, al fine di consentire il progressivo riallineamento tra l'anno di svolgimento dei progetti e l'annualità di riferimento dei fondi. Tale riallineamento è obbligatorio, pena l'esclusione dal contributo 2017;

h) i progetti in forma aggregata devono recare la sottoscrizione del rappresentante legale dell'Ente capofila e di tutti gli altri rappresentanti degli enti che fanno parte dell'aggregazione. Questo vale anche per le aggregazioni costituite da Unioni di Comuni;

i) gli Enti che hanno aderito ad una aggregazione non possono far parte di un'altra, né possono presentare altro progetto in forma singola;

l) per quanto riguarda i costi del personale previsto per i progetti, dal momento che le figure sono spesso intercambiabili l'Ente, assumendo quale costo orario minimo quanto stabilito dalla Delib.G.R. n. 24/37 del 27 giugno 2013, deve attenersi ad una media di costo orario pari ad € 25/h per sportellista/operatore/traduttore/tutor e, assumendo quale costo orario minimo quanto stabilito dal "Vademecum per l'operatore" versione 4.0 novembre 2013 del Programma Operativo Regionale - Regione Sardegna FSE 2007-2013 (il cui utilizzo è stato prorogato per il FSE 2014-2020 con la Determinazione rep. n. 6782 del 29.12.2015), di € 50/h per i docenti nella formazione (detti costi si intendono al lordo degli oneri previsti dalla legge).

2.3 Requisiti dei progetti per sportelli linguistici (80% del finanziamento)

Gli sportelli linguistici devono offrire servizi ai cittadini che intendano esprimersi in lingua sarda e in catalano di Alghero. A tale scopo devono essere organizzati in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal codice dell'Amministrazione digitale.

I servizi erogati devono prevedere attività di informazione, promozione della lingua sarda e del catalano di Alghero, nonché attività di traduzione.

Gli sportellisti devono essere in numero congruo per consentire le attività programmate, rispetto al numero delle ore e della popolazione del territorio sul quale andranno ad operare (una media di 2 operatori ogni 5 Comuni).

Il monte ore di sportello deve essere compreso tra un minimo di 18 a un massimo di 180 ore settimanali per progetto. Esigenze diverse potranno essere concordate con l'Amministrazione tramite rimodulazione.

2.3.1 La scheda tecnica deve riportare l'ammontare della retribuzione oraria del personale addetto allo sportello, il numero delle ore di apertura settimanale e il totale annuo delle stesse e gli eventuali altri costi, sempre in forma dettagliata.

Spese non ammissibili:

- spese generali
- spese per arredamento
- spese per coordinamento progetto
- spese di segreteria
- spese per viaggi, seminari, conferenze, ecc.
- spese per sportelli di "coordinamento".

2.3.2 Personale esterno

Nel caso in cui i soggetti che presentano istanza non disponessero di personale di comprovate competenze linguistiche per l'assolvimento dei servizi di sportello, possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato della durata massima di un anno.

Qualora le predette assunzioni non possano aver luogo in ragione di vincoli di spesa in materia di personale imposti dalle leggi finanziarie, accertata l'impossibilità di partecipare ad aggregazioni con altri enti locali non soggetti ai predetti vincoli, possono ricorrere alle restanti modalità fissate all'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 345/2001, che prevede la stipula di convenzioni "con istituti pubblici di

ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge".

In alternativa, si potrà provvedere all'acquisizione del servizio mediante una delle procedure di individuazione degli operatori economici disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il personale adibito alle mansioni di operatore di Sportello linguistico deve possedere comprovata esperienza e competenze in materia di lingua sarda e catalano di Alghero.

2.4 Requisiti dei progetti per formazione linguistica (10% del finanziamento)

L'intervento prevede l'istituzione di corsi di formazione destinati prioritariamente al personale dipendente e finalizzati all'acquisizione di competenze nell'uso orale e scritto della lingua minoritaria da utilizzare nell'attività amministrativa. I corsi potranno essere aperti anche ai cittadini.

2.4.1 La scheda tecnica deve riportare il numero dei moduli formativi, il numero delle ore di lezione, i compensi dei docenti e degli eventuali tutor, il numero minimo e massimo dei partecipanti ai corsi, il luogo e la struttura in cui saranno svolti.

Ciascun modulo formativo deve prevedere un massimo di 30 ore e una verifica finale.

Spese non ammissibili:

- spese per coordinamento didattico
- spese per acquisto materiali di facile consumo
- spese generali e di segreteria
- spese per arredamento
- spese per viaggi, seminari, conferenze, ecc.

2.5 Requisiti dei progetti a carattere culturale (10% del finanziamento)

Tali progetti devono avere come obiettivo la diffusione della lingua sarda e del catalano di Alghero e dovranno essere caratterizzati dall'uso della stessa lingua nella loro realizzazione. Saranno considerati favorevolmente i progetti che promuoveranno le attività culturali in rete.

2.5.1 La scheda tecnica deve riportare i costi del progetto in forma dettagliata.

Spese non ammissibili:

- spese in conto capitale

- spese per interventi generici per la promozione della lingua ammessa a tutela
- spese per ricerche sulla minoranza linguistica di riferimento
- spese per convegni o simili
- spese per manifestazioni canore, di spettacolo o simili (che manifestano l'esistenza della lingua minoritaria, ma non svolgono azioni di promozione della lingua stessa)

3. ISTRUTTORIA

Per la valutazione delle istanze si terrà conto del numero dei Comuni e del relativo peso demografico.

I fondi saranno ripartiti per Provincia/Città metropolitana applicando specifici coefficienti risultanti dalla media aritmetica semplice fra l'incidenza demografica di ciascuna Provincia sul totale della popolazione della Sardegna e l'incidenza numerica dei Comuni afferenti ad ogni singola Provincia sul totale dei Comuni della Sardegna, secondo la seguente formula:

(Pi+Ni)/2

dove:

Pi, i=1…5 Peso demografico

Ni, i=1…5 incidenza numero dei Comuni sul totale regionale

(Il contatore i varia da 1 a 5 in quanto le Province sono 4 più la Città metropolitana di Cagliari)

Dai predetti calcoli è stata esclusa la città di Alghero alla quale è assegnato un finanziamento a parte.

Saranno predisposte singole graduatorie per Provincia e Città metropolitana (n. 4+1) sulla base dei punteggi attribuiti secondo gli indicatori di seguito elencati:

peso demografico

numero di abitanti	Punti
meno di 10.000	10
da 10.000 a 20.000	20
da 20.001 a 30.000	30
da 30.001 a 40.000	40
da 40.001 a 50.000	50
da 50.001 a 60.000	60
oltre 60.000	70

numero dei Comuni aggregati

numero dei Comuni	Punti
Da 3 a 5	1
Da 6 a 15	5
Da 16 a 20	9
Da 21 a 30	13
Da 31 a 40	17
Da 41 a 50	21
Oltre 50	25

Al fine di favorire la massima articolazione dei progetti, si assegneranno altri n. 5 punti così distribuiti:

- n. 3 punti per i progetti che oltre all'attività di sportello prevedano anche progetti culturali;
- n. 2 punti per progetti che oltre all'attività di sportello prevedano anche attività formative;
- n. 5 punti per progetti oltre all'attività di sportello che prevedano sia progetti culturali che attività formative.

Sarà, inoltre, assegnata una premialità pari a **n. 5 punti** per quei progetti presentati in qualità di Comune capofila, dai capoluoghi di Provincia/Città metropolitana, sia in forma singola sia in forma associata.

A parità di punteggio sarà privilegiato, nell'ordine:

1. il progetto che preveda tutte le attività: sportello, formazione, azioni culturali;
2. il progetto col maggior peso demografico dei Comuni aggregati;
3. in caso di ulteriore parità sarà presa in considerazione la data e l'ora di spedizione del progetto.

4. NOTE FINALI

Le eventuali risorse residue saranno ulteriormente ripartite, secondo l'ordine di graduatoria, fra quei progetti che in prima istanza non hanno potuto beneficiare del contributo, oppure beneficiari di un importo insufficiente rispetto a quello richiesto.

Qualora si presentassero aggregazioni con Comuni di diversa Provincia/Città metropolitana, il Comune in questione sarà considerato come appartenente alla Provincia/Città metropolitana del soggetto capofila.